

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' DI ESTETISTA

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.22 DEL 10.05.1996;
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 50 DEL 25.07.1996;
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 42 DEL 12.06.2002

INDICE

Art. 1 - AMBITO DELL'ATTIVITA'

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o permanente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Rientrano nell'attività di estetica quelle di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco, di depilazione, di elettrodepilazione, di tatuaggio, trucco semipermanente, o definitivo, di manicure e pedicure e tutte le prestazioni ed i trattamenti sul corpo il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica a finalità di carattere terapeutico. (T.U. Leggi Sanitarie - Regolata dal D.P.R. n. 1265/34).

Art. 2 – SOGGETTI

Le imprese di estetica possono assumere la forma giuridica di azienda individuale, oppure di società nelle forme previste dal Codice Civile.

Le aziende che intendono esercitare l'attività di estetica in modo autonomo devono iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane purchè in possesso dei requisiti previsti dalle attuali norme di legge.

Nel caso di imprese che non abbiano i requisiti di cui al precedente capoverso la qualificazione richiesta dalla Legge 4 gennaio 1990, n.1 dovrà essere posseduta dai soci o dai dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica.

Art. 3 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Sono qualificate professionalmente per l'esercizio dell'attività di estetica le persone in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n.1.

La competenza per il riconoscimento della qualificazione professionale di estetica spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Art. 4 - LUOGO DI ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

L'attività di estetica può essere svolta esclusivamente nella sede autorizzata, la quale deve possedere i relativi requisiti di sicurezza e igienico-sanitari, anche in relazione alla tutela sanitaria e alla sicurezza degli addetti e degli utenti.

L'accertamento di tali requisiti spetta alla Autorità Sanitaria.

Il servizio di estetica prestato all'interno di Comunità o Enti nonchè negli appositi reparti degli alberghi o degli altri complessi ricettivi è disciplinato, oltre che dalla legge 4 gennaio 1990, n.1 dal presente Regolamento.

Le attività di estetica possono essere svolte presso il domicilio del titolare purchè in locali separati dall'abitazione e con autonomi servizi igienici.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività d'estetica in forma ambulante.

L'esecuzione di prestazioni presso la dimora dell'utente è unicamente ammessa per eccezionali e comprovabili cause di forza maggiore che comportino l'impossibilità fisica, da parte dello stesso a recarsi presso la sede autorizzata.

Art. 5 - COMMISSIONE COMUNALE.

1. E' istituita la Commissione Comunale Consultiva per la revisione del presente regolamento, nonchè per la programmazione delle attività disciplinate dal presente regolamento, composta come segue:

- SINDACO o suo delegato - Presidente

- N.3 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E N.3 RAPPRESENTANTI SUPPLEMENTI DELLE

ASSOCIAZIONI PROV.LI DEGLI ARTIGIANI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE

- N.3 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E N.3 RAPPRESENTANTI SUPPLEMENTI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI PIU' RAPPRESENTATIVI
- MEDICO DEL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA DELL'AZIENDA U.S.L. o suo delegato
- COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE o suo delegato
- N.1 RAPPRESENTANTE DELLA COMMISS. PROV.LE PER L'ARTIGIANATO o suo delegato ARTIGIANO RESIDENTE NEL COMUNE

Funge da Segretario un membro nominato dalla Commissione o, se presente, un addetto dell'Ufficio Attività produttive.

2. La Commissione è nominata dal Sindaco e dura in carica fino alla scadenza del mandato elettorale.
3. Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza relativa dei componenti.
4. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI ESTETICA

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è rilasciata dal Responsabile del Settore, previa verifica dei seguenti requisiti:

- a) il possesso da parte del richiedente o dei soci dell'impresa dei requisiti richiesti dalle attuali normative di legge;
- b) la qualificazione professionale del richiedente o di almeno uno nell'ipotesi di due soci o della maggioranza se i soci sono tre o più; nel caso di impresa diversa da quella prevista la qualificazione dovrà essere posseduta dai soci o dai dipendenti di cui al precedente articolo 2;
- c) l'esistenza della distanza minima stabilita dagli art. 21 e 22, da altra attività di estetica avente le stesse caratteristiche, e delle superfici minime come stabilito dall'art.23 del presente Regolamento;
- d) il rispetto degli altri obblighi richiesti dal presente Regolamento.

Art. 7 - ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO

Gli accertamenti di cui al precedente articolo 6 sono di competenza:

- della Commissione Provinciale per l'Artigianato nel caso di imprese per quanto riguarda il punto a) del precedente articolo;
- degli Uffici Comunali competenti per il requisito di cui ai punti c) e d) dell'art.6.

Art. 8 - DIVIETO DI PRESTAZIONI DIVERSE

Negli esercizi autorizzati allo svolgimento della sola attività di estetica è vietato esercitare l'attività di parrucchiere per uomo/donna anche se svolte come sola " dimostrazione".

Art. 9 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Coloro che intendono aprire un nuovo esercizio devono presentare domanda su carta legale al Sindaco e deve contenere:

- l'attività o le attività per le quali viene richiesta;
- denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- l'ubicazione dei locali presso i quali si intende esercitare l'attività;
- autocertificazione di responsabilità indicante che: "i locali, le attrezzature, le suppellettili, nonché i

procedimenti usati nell'esercizio dell'attività sono idonei dal punto di vista igienico-sanitario in base alla vigente normativa", e che: "l'attività verrà esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, nonché delle norme urbanistiche e di quelle sulla destinazione d'uso dei locali", in alternativa può essere allegata certificazione di idoneità rilasciata dal competente Ufficio dell'Azienda U.S.L. di riferimento.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria dei locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività;
- certificazione della qualificazione professionale del titolare o soci addetti; o della maggioranza dei soci per imprese artigiane, o dei soci e/o direttori e/o dipendenti per imprese non artigiane;
- nel caso che il richiedente sia una società dovranno essere inoltre allegate: copia dell'atto costitutivo o dello statuto;
- copia della cessione/donazione e/o documento equivalente in caso di passaggio di attività precedentemente autorizzata, regolarmente registrata negli uffici competenti.

La stessa disposizione sulla domanda vale per tutte le variazioni dell'autorizzazione compresa ogni modifica sostanziale dei locali.

Art. 10 - INIZIO DELL'ATTIVITA'

Il richiedente ha l'obbligo di iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio della licenza di esercizio e conseguentemente entro trenta giorni dall'inizio dell'attività comunicare alla CCIAA/o Albo la data dell'evento stesso. Il Sindaco su richiesta motivata dell'interessato può prorogare l'inizio attività fino ad un massimo di mesi sei. Trascorsi i termini assegnati, l'autorizzazione si intende decaduta.

Art. 11 - DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di giustizia amministrativa entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 12 - ATTIVITA' INTEGRATE

Al fine di offrire all'utente servizi completi ed integrati l'attività di estetica può essere svolta unitamente a quella di barbiere, parrucchiere, di profumeria, di palestre, nella medesima sede:

- a) dal titolare della ditta individuale purchè in possesso della relativa autorizzazione;
- b) da una società costituita in una delle forme previste, purchè i soci siano in possesso delle relative qualificazioni.

In ogni caso tali imprese devono possedere le relative autorizzazioni, la disponibilità e l'uso di appositi locali separati nonchè rispettare gli altri requisiti richiesti dagli specifici Regolamenti.

Le norme relative alle distanze non si osservano quando l'esercizio dell'estetica si svolge nelle condizioni sopracitate, poichè accessorie e complementari.

Art. 13 - PRESTAZIONI ACCESSORIE

Le imprese di estetica possono vendere o cedere alla clientela prodotti cosmetici, senza l'autorizzazione amministrativa e l'obbligo dell'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio purchè tale attività sia contenuta nei limiti strettamente inerenti all'esercizio della impresa di estetica e soltanto allo scopo di assicurare la continuità dei trattamenti in corso.

Art. 14 - AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA

Ad una stessa impresa possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della qualificazione professionale.

Nel caso di società avente l'esercizio congiunto di estetica, parrucchiere e/o barbiere l'attività può essere svolta previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che i soci siano in possesso della qualificazione professionale per coprire tutte le attività.

Ogni socio dovrà espletare esclusivamente il servizio per il quale è qualificato; tale condizione sarà apposta sull'atto formale di autorizzazione.

Nel caso in cui per recesso dei soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

Art. 15 - CESSAZIONE DI ATTIVITA'

Entro sessanta giorni dalla data di cessazione di attività il titolare deve restituire all'ufficio comunale competente l'autorizzazione a suo tempo rilasciatagli.

In difetto di quanto sopra, l'autorizzazione deve intendersi revocata salvo proroghe da concedersi a richiesta, presentata nei termini.

Art. 16 -SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

La sospensione di attività per un periodo superiore ai 30 giorni e fino a 365 giorni deve essere comunicato al Sindaco.

La sospensione di attività oltre i 365 giorni può essere autorizzata, su richiesta dell'interessato, qualora ricorrano gravi motivi o altre cause di forza maggiore.

Art. 17 - SUBINGRESSO

Si intendono per domande di subingresso quelle documentate da regolare atto debitamente registrato all'Ufficio del Registro competente.

Le domande di subingresso nella titolarità dell'esercizio sono accolte purchè il subentrante possieda:

- 1) la necessaria qualificazione professionale;
- 2) copie del regolare atto di cessione debitamente registrato;
- 3) dichiarazione rilasciata dal vecchio titolare l'autorizzazione, che i locali non hanno subito modifiche o ampliamenti.

In caso di morte del titolare gli aventi diritto al mantenimento dell'esercizio all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi dell'art.5 comma 3 della Legge 443/85, possono divenire titolari dell'autorizzazione purchè l'attività venga svolta da personale qualificato.

Art. 18 - IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA DEGLI ADDETTI, DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE

Spetta al servizio di Igiene Pubblica dell'USL n. 39 l'accertamento dei requisiti igienici del personale operante, dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio.

Art. 19 - ORARI E TARIFFE

Nei locali dell'esercizio di estetica devono essere esposte in modo ben visibile l'autorizzazione comunale, il tariffario delle prestazioni, nonché il cartello indicante l'orario di apertura e chiusura; quest'ultimo cartello deve essere visibile anche dall'esterno dell'esercizio.

Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco sentite le Organizzazioni di categoria.

Art. 20 - PRIORITA' ESAME DOMANDE

Le domande inerenti il rilascio di nuove autorizzazioni siano esse svolte in forma esclusiva che promiscua e le autorizzazioni al trasferimento di attività esistenti, debbono essere esaminate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

A parità di data di presentazione valgono, nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- a) domande di trasferimento di attività già esistenti;
- b) domande di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma promiscua;
- c) domande di nuove autorizzazioni per l'esercizio della attività in forma esclusiva.

Si considera valida la data di presentazione solo se la domanda risulti completa delle indicazioni delle documentazioni.

Qualora la domanda sia incompleta, si considera valida la data alla quale si provvede ad integrarla con le indicazioni e con le documentazioni mancanti.

Art. 21 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Il rilascio di nuove autorizzazioni è regolamentato e condizionato da quanto previsto dalla Legge n.1/90.

Il rilascio di nuove autorizzazioni all'apertura e/o al trasferimento di quelli esistenti alla data di esecutività del presente Regolamento, è subordinato al rispetto della distanza minima da esercizi uguali.

Distanza minima: mt. 50 per nuove aperture su tutto il territorio comunale.

La distanza minima tra esercizi uguali è misurata dal percorso pedonale più breve indipendentemente dalla regolamentazione stradale dei passaggi con riferimento agli accessi più vicini.

Art. 22 - TRASFERIMENTI

Il trasferimento di esercizi esistenti da almeno tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento è disciplinato, circa le distanze minime da esercizi uguali, nel modo seguente:

- per i trasferimenti non è prevista distanza minima, purchè il trasferimento non avvenga sopra, sotto o a fianco di un esercizio esistente.

Art. 23 - SUPERFICI MINIME

Per le nuove autorizzazioni, compresi i subingressi (salvo quanto previsto dall'art.24) ed il trasferimento di attività in altri locali, gli spazi minimi necessari ed i servizi debbono corrispondere ai seguenti criteri:

- i locali debbono avere una superficie complessiva non inferiore a **mq. 20, con deroga a mq. 12 in caso di subingresso**, ed essere ben aerati ed illuminati (rapporto di illuminazione minimo 1/8).

Gli esercizi debbono aprirsi sulla facciata o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, debbono aprirsi sul pianerottolo del vano scale;

- Nel caso in cui l'attività di estetista si svolga presso attività similari quali parrucchiere, barbiere, ecc., il locale in cui l'estetista svolge la propria attività, deve avere una superficie minima di mq. 9,00 se in muratura e i requisiti minimi per essere abitabile e mq. 6,00 qualora sia prevista l'installazione di strutture precarie a box non collegate al soffitto e all'interno di un locale ove si svolge anche l'attività di barbiere o parrucchiere.

Art. 24 - CONVERSIONI DELLE QUALIFICHE PARZIALI E NORME TRANSITORIE

Ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della Legge 14 febbraio 1963, n.161 come sostituita dall'art.1 della Legge 23.12.1970, n.1142 che hanno conseguito la qualifica professionale si riconosce d'ufficio la conversione di "estetista".

Ai sensi dell'art. 11, legge n.1/90 per 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento le imprese che già esercitano l'attività di cui all'art.1 sono autorizzate a continuare l'attività.

Art. 25 - CONTROLLI E SANZIONI

Gli Agenti della Polizia Municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzate ad accedere, per gli opportuni controlli in tutti i locali anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono le attività previste nel presente regolamento.

Le sanzioni, sono quelle contemplate dalle diverse Leggi e regolamenti comunali in materia.

In caso di esercizio senza autorizzazione il Responsabile del Settore ne ordina la cessazione e dispone l'esecuzione forzata del provvedimento in caso di mancata ottemperanza.

L'autorizzazione può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

L'autorizzazione viene revocata quando vengono meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

E' dichiarata decaduta l'autorizzazione quando il titolare non dia inizio alla attività entro i limiti di cui agli articoli 10 e 16.